

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio beni pubblici

CDX12

IL CODICE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI

febbraio 2015

guida normativa e
raccolta giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-073-0

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

NORME DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario 2000/C 121/02

(G.U.U.E. 29 aprile 2000, n. C 121)

In data 24 febbraio 1999, la Commissione ha adottato e pubblicato un progetto di comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario degli appalti pubblici(1), sottoponendolo a una vasta consultazione. Tenendo conto dei numerosi contributi(2) pervenuti in seguito alla pubblicazione del progetto originario nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha adottato la presente comunicazione interpretativa.

1. INTRODUZIONE

1. Le concessioni sono uno strumento che alcuni Stati membri usano da tempo, soprattutto per realizzare e finanziare grandi lavori d'infrastruttura, come collegamenti ferroviari o una parte rilevante di quelli stradali. Il coinvolgimento del settore privato è diminuito a partire dal primo quarto del XX secolo, quando gli Stati hanno cominciato a privilegiare la realizzazione e la gestione diretta di impianti e servizi destinati al pubblico.

2. Negli ultimi anni, taluni fattori, quali le restrizioni di bilancio e la volontà di limitare l'intervento dei poteri pubblici e di rendere partecipe il settore pubblico delle esperienze e dei modi di funzionamento di quello privato, hanno determinato il recupero di interesse per la concessione.

3. È bene ricordare subito che la Commissione non privilegia alcuna modalità di organizzazione della proprietà, sia essa pubblica o privata; l'articolo 295 (ex 222) del trattato CE garantisce infatti la neutralità nei confronti dello statuto, pubblico o privato, delle imprese.

4. Dato il ricorso sempre più frequente a questa forma di associazione con gli operatori, soprattutto per grandi lavori di infrastruttura e per taluni servizi, la Commissione, con la presente comunicazione interpretativa, ritiene necessario informare gli operatori interessati e i poteri pubblici sulle disposizioni che, allo stato attuale del diritto comunitario, ritiene applicabili alle concessioni. In effetti, la Commissione si trova spesso a dover trattare denunce per violazione del diritto comunitario in materia di concessioni, relative ad operazioni complesse in cui i poteri pubblici ricorrono alle competenze e ai capitali di operatori economici. Essa ha, perciò, circoscritto il concetto di "concessione", sviluppando orientamenti cui si è attenuta nell'istruzione di tali casi. La presente comunicazione interpretativa è, dunque, un atto di trasparenza necessario per chiarire l'attuale quadro giuridico alla luce dell'esperienza acquisita nei casi finora trattati.

5. Nella versione provvisoria della comunicazione interpretativa(3), la Commissione aveva

manifestato l'intenzione di trattare anche le altre forme di cooperazione usate per ricorrere al finanziamento e alle competenze privati. La Commissione, confortata dai contributi pervenuti, favorevoli a un tale approccio, ha rinunciato a occuparsi di forme di cooperazione prive di caratteristiche analoghe a quelle delle concessioni nel senso della presente comunicazione interpretativa. Difatti, la varietà delle ipotesi e il loro continuo sviluppo, quali si evincono dalle risposte ricevute al progetto di comunicazione interpretativa, impongono un'approfondita riflessione sulle caratteristiche comuni di questi fenomeni. Il dibattito su questa questione, avviato dalla pubblicazione del progetto di comunicazione interpretativa, deve dunque proseguire.

6. I contributi sulle concessioni hanno permesso alla Commissione di affinare l'analisi e di descrivere le caratteristiche proprie delle concessioni, distinguendole dagli appalti pubblici, soprattutto in ragione della delega di servizi d'interesse generale effettuata da questo tipo di cooperazione.

7. La Commissione ricorda che il presente testo non è volto all'interpretazione dei regimi specifici derivanti dalle direttive adottate in taluni settori, come, per esempio, l'energia o i trasporti.

La presente comunicazione interpretativa (nel prosieguo, la "comunicazione") preciserà, da un lato, le norme e principi del trattato che si applicano a tutte le forme di concessione e, dall'altro, le norme particolari previste dalla direttiva 93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori(4) (nel prosieguo, "la direttiva lavori") per le concessioni di lavori pubblici.

2. DEFINIZIONE E PROBLEMATICHE GENERALI DELLE CONCESSIONI

Le concessioni non vengono definite dal trattato CE. L'unica definizione rinvenibile nel diritto comunitario derivato è quella della direttiva lavori, che prevede un regime specifico per la concessione di lavori(5). Per contro, le altre forme di concessione non sono disciplinate dalle direttive relative agli appalti pubblici(6).

Ciò non significa, comunque, che le concessioni sfuggano alle norme e ai principi del trattato. Infatti, nella misura in cui si configurano come atti dello Stato aventi per oggetto prestazioni di attività economiche o forniture di beni, le concessioni sono soggette alle norme conferenti del trattato CE e ai principi sanciti in materia della giurisprudenza della Corte.

Al fine di delimitare l'ambito di applicazione della presente comunicazione e prima di precisare il regime applicabile alle concessioni, occorre innanzitutto delinearne i tratti distintivi. A questo scopo, è opportuno ricordare la nozione di concessione di lavori quale risulta dalla direttiva lavori.

2.1 LA CONCESSIONE DI LAVORI

2.1.1 La definizione della direttiva 93/37/CEE

Il legislatore comunitario ha inteso definire la nozione di concessione di lavori partendo da quella di appalto pubblico di lavori.

(64) Causa T-260/94, Air Inter SA, cit. Ad esempio, la Corte ha escluso l'applicazione della deroga relativa all'ordine pubblico in casi in cui essa non era sufficientemente giustificata e l'obiettivo perseguito poteva essere raggiunto con altri mezzi non implicanti una limitazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (cfr. punto 15 della sentenza C-3/88, Data Processing, cit.).

(65) Sentenza del 28 marzo 1996, causa C-272/94, Guiot/Climatec.

(66) Sentenza del 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou, punto 22.

(67) Sentenza del 15 ottobre 1987, causa 22/86, Heylens, punto 14.

(68) "Per realizzare la finalità della direttiva consistente nel garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici, i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara devono costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici" (cfr. sentenza del 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentjes, punto 21).

(69) Va ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre al concessionario di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del valore globale dei lavori. L'amministrazione aggiudicatrice può anche invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte tale percentuale minima.

(70) Analogamente per i concessionari di servizi che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della direttiva. Le disposizioni di quest'ultima si applicano alle procedure di aggiudicazione degli appalti da esse lanciati nel quadro della concessione.

(71) Al riguardo, va ricordato che l'avvocato generale Elmer, nella causa C-433/93, Commissione/Germania, ha constatato che secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze del 20 settembre 1988, nella causa 31/87, Beentjes, e del 22 giugno 1989, nella causa 103/88, Constanzo) "le direttive sugli appalti pubblici attribuiscono ai singoli diritti di cui possono avvalersi direttamente, a determinate condizioni dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato e delle amministrazioni aggiudicatrici". L'avvocato generale sostiene, inoltre, che la direttiva 89/665/CEE, successiva a tale giurisprudenza, non limiti i diritti attribuiti da questa giurisprudenza ai singoli nei confronti delle pubbliche autorità. La direttiva, anzi, intende rafforzare "i meccanismi attualmente esistenti, sia sul piano nazionale sia sul piano comunitario ... in particolare in una fase in cui le violazioni possono ancora essere corrette" (cfr. secondo considerando della direttiva 89/665/CEE).

(72) Tuttavia, nella misura in cui il concessionario beneficia di diritti esclusivi o speciali per attività di cui alla direttiva settori speciali, per questi appalti pubblici esso dovrà rispettare le norme di tale direttiva.

(73) Per esempio, la causa Telaustria, cit.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

(G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 376)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:

(1) La Comunità mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi. A norma dell'articolo 43 del trattato è assicurata la libertà di stabilimento. L'articolo 49 sancisce il diritto di prestare servizi all'interno della Comunità. L'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l'integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell'eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo 2 del trattato di promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente ed il miglioramento della qualità di quest'ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(2) Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell'Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l'informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

(3) La relazione della Commissione sullo «Stato del mercato interno dei servizi» ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un'economia integrata per l'Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori europei. Gli ostacoli elencati riguardano un'ampia varietà di servizi in tutte le fasi dell'attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, compreso il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall'incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

(4) I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell'economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori, ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. È importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove

opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l'eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l'obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 di migliorare l'occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di fare dell'Unione europea l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010 con nuovi e migliori posti di lavoro. L'eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell'attuazione dell'agenda di Lisbona e per rilanciare l'economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

(5) È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

(6) Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all'applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l'avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l'allargamento e, dall'altro lato, l'eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(7) La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un'ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d'attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l'armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l'elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali dovrebbe garantire un grado elevato d'integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d'interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d'interesse generale, compresa la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 45 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 46 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:

(1) L'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, equilibrato e flessibile per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. Tale quadro giuridico consentirebbe inoltre di fornire maggiore certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali mondiali. Particolare importanza dovrebbe essere attribuita al miglioramento delle possibilità di accesso delle PMI a tutti i mercati delle concessioni dell'Unione.

(2) Le norme del quadro legislativo applicabile all'aggiudicazione di concessioni dovrebbero essere chiare e semplici. Esse dovrebbero tenere debito conto della specificità delle concessioni rispetto agli appalti pubblici e non dovrebbero comportare eccessivi oneri

burocratici.

(3) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, definita nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020 — una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. In tale contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale a lungo termine di infrastrutture e servizi strategici in quanto concorrono al miglioramento della concorrenza in seno al mercato interno, consentono di beneficiare delle competenze del settore privato e contribuiscono a conseguire efficienza e innovazione.

(4) Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché ai principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni divergenti dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dalla copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che tuttavia ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione.

È necessario, a livello di Unione, applicare in maniera uniforme i principi del TFUE in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze nell'interpretazione di tali principi al fine di eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno. Ciò favorirebbe altresì l'efficienza della spesa pubblica, faciliterebbe la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sia a livello locale che a livello dell'Unione, e promuoverebbe il conseguimento di obiettivi sostenibili delle politiche pubbliche.

(5) La presente direttiva riconosce e riafferma il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di eseguire lavori o fornire servizi direttamente al pubblico o di esternalizzare tale fornitura delegandola a terzi. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero rimanere liberi di definire e specificare le caratteristiche dei servizi da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, conformemente al diritto dell'Unione, al fine di perseguire i loro obiettivi di interesse pubblico.

(6) È opportuno ricordare che gli Stati membri sono liberi di decidere, in conformità ai principi del TFUE in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e libera circolazione delle persone, di organizzare la prestazione di servizi come servizi di interesse economico generale o come servizi non economici di interesse generale ovvero come una combinazione di tali servizi. È altresì opportuno ricordare che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire, in conformità del diritto dell'Unione, i servizi d'interesse economico generale, il relativo ambito e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le eventuali condizioni relative alla qualità del servizio, al fine di perseguire gli obiettivi delle politiche pubbliche. Anche la

paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

TITOLO III

NORME SULL'ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 42 Subappalto

1. L'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.

2. Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all'offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la questione della responsabilità del concessionario principale.

3. Nel caso di concessioni di lavori e per servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dopo l'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore impongono al concessionario di indicare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore impongono al concessionario di comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al concessionario l'obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai fornitori.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:

a) alle concessioni di servizi diverse da quelle riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in concessioni di lavori o di servizi;

b) ai subappaltatori dei subappaltatori del concessionario o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

4. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e concessionario, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 3.

b) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono verificare o essere obbligati dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell'articolo 38, paragrafi da 4 a 10. In tali casi l'amministrazione aggiudicatrice o

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.
2. Codici CPV.
3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.
4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.
5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione.
10. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.
11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea rilevanti per l'appalto (gli appalti) di cui al presente bando.
12. Data di spedizione del bando.
13. Altre eventuali informazioni rilevanti.

NORME NAZIONALI

Codice civile - Articoli 822 - 831

Art. 822. Demanio pubblico.

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico

Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li

riguardano.

Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

Art. 824. Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali

Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

Art. 827. Beni immobili vacanti.

I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Art. 828. Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

Art. 829. Passaggio di beni dal demanio al patrimonio.

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e

provinciali.

Art. 830. Beni degli enti pubblici non territoriali.

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.

Art. 831. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto.

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

Codice della navigazione - Parte I, Libro I, Titolo II

Parte prima

DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Libro primo

DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA NAVIGAZIONE

Titolo secondo

DEI BENI PUBBLICI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE

Capo I

DEL DEMANIO MARITTIMO

Art. 28. Beni del demanio marittimo

Fanno parte del demanio marittimo:

- a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
- b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;
- c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29. Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

Art. 30. Uso del demanio marittimo

L'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

Art. 31. Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del

demanio marittimo sono fissati dal ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

Art. 32. Delimitazione di zone del demanio marittimo

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza, con provvedimento definitivo [1].

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell'accordo intervenuto [2].

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al Ministro per la marina mercantile, il quale entro sessanta giorni dalla recezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo [3].

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per le finanze [4].

Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al Ministro per le finanze [5].

[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

Art. 33. Ampliamento del demanio marittimo

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell'articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l'espropriazione è fatta con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con il ministro per le finanze.

Il decreto costituisce titolo per l'immediata occupazione del bene da espropriare.

Art. 34. Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici [6]

Con provvedimento del ministro per le comunicazioni, su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 15 dicembre 2004, n. 308.

Art. 35. Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 36. Concessione di beni demaniali

L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del Ministro per la marina mercantile. Le concessioni di durata superiore a quattro, ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo compartimento marittimo [7].

[7] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.

Art. 37. Concorso di più domande di concessione

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili [8].

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata [9].

[8] Comma già modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747, sostituito dall'art. 02 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[9] Comma modificato dall'art. 3 del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747 e così sostituito dall'art. 02 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400.

Art. 38. Anticipata occupazione di zone demaniali

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell'interessato, consentire, previa cauzione, l'immediata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo, nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

Art. 39. Misura del canone

La misura del canone è determinata dall'atto di concessione.

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

Art. 40. Riduzione del canone

Qualora l'utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un'adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista

la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98.

3. Con l'atto della concessione il comune può importare ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

4. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 93.

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

Art. 94.

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Art. 95.

1. Quando il cimitero è consortile, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture, private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Decreto Legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.- Articolo 19

(G.U. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.)

Art. 19. Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia

permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230. Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158

(G.U. 1 agosto 1991, n. 179)

Art. 1.

1. È approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento con le tasse sulle concessioni governative e comunali previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli atti e provvedimenti elencati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e nel decreto del Ministro delle finanze del 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 348 del 14 dicembre 1978, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, rientranti nella competenza delle regioni a statuto ordinario ed elencati anche nella tariffa delle tasse sulle concessioni regionali di cui all'art. 1, non sono soggetti in dette regioni a tassa di concessione governativa o comunale a decorrere dalla data di entrata in vigore della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il presente decreto. Le tasse di concessione indicate alle voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, contrassegnate con i numeri di ordine 10, 11, 12, 17 (limitatamente alle autorizzazioni relative a estratti o prodotti affini di produzione nazionale), 18, lettera a), 19, 20, 59, 64,

Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

(G.U. 9 dicembre 1993, n. 108 - S.O.)

CAPO I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 1. Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2. Classificazione dei comuni

1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art. 3. Regolamento e tariffe

1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette [1].

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. [2]

6. Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 [3].

[1] Comma così modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Comma modificato dall'art. 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e così sostituito dall'art. 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 31 dicembre 1993, n. 306.

Art. 4. Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale. [4]

2. Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 5. Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6. Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2-bis. [Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicità] [5].

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e abrogato dall'art. 1, comma 176, della L. 27

dicembre 2006, n. 296.

Art. 7. Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 8. Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9. Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative

Decreto Ministeriale 14 aprile 1998. Approvazione dei requisiti per la redazione dei progetti da allegare ad istanze di concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

(G.U. 29 aprile 1998, n. 98)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

e

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10, comma 5 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, recante la disciplina del procedimento di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

Ritenuto di dover procedere alla definizione dei parametri tecnici specifici cui occorre attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo di strutture dedicate alla nautica da diporto;

Visti i pareri del Consiglio di Stato n. 110/97 del 22 settembre 1997 e n. 110/97 del 3 novembre 1997;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Assemblea generale n. 476/97 del 26 settembre 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto preliminare ed il progetto definitivo previsti rispettivamente dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. in data 2 dicembre 1997, n. 509, sono redatti con l'osservanza dei requisiti dettagliatamente descritti negli allegati I e II al presente decreto.

Allegato I

REQUISITI DEL PROGETTO PRELIMINARE

1. Documenti componenti il progetto.

Il progetto preliminare è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica;

c) studio di inserimento ambientale e paesaggistico;

d) planimetria generale e schemi grafici, anche con riferimento ad elementi di pianificazione (eventuali piani paesaggistici, territoriali ed ambientali sia a carattere generale che

- settoriale);
- e) calcolo sommario della spesa;
- f) piano economico-finanziario preliminare.

Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia delle opere.

Nei successivi paragrafi sono proposti schemi-tipo dei singoli elaborati costituenti il progetto preliminare, che dovrà essere redatto in armonia con i correnti standard di settore, con particolare riferimento a quelli prodotti dall'Associazione internazionale permanente dei congressi di navigazione e a eventuali ulteriori standard adottati su scala regionale.

2. Relazione generale.

La relazione generale, con le dovute differenziazioni in relazione alla entità dell'intervento:

- a) descrive i lavori da realizzare;
- b) illustra le ragioni della soluzione prescelta, da un punto di vista sia localizzativo che funzionale, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche in riferimento ad altre possibili soluzioni;
- c) espone la fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di inserimento ambientale e paesaggistico, l'esito dello studio geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, idraulico-marittimo e sismico di prima approssimazione delle aree interessate e l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura archeologica, paesistica, ambientale o di qualsiasi altra natura esistenti sulle aree interessate;
- d) formula gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione dell'opera;
- e) stabilisce il cronogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività;
- f) fornisce le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti, nonché il monitoraggio e la manutenzione della costa influenzata dall'intervento;
- g) esplicita una serie di parametri-indice per una prima sintetica caratterizzazione dell'intervento (superficie specchi acquei; superficie aree a terra; rapporto tra posti barca e posti auto; rapporto tra superficie specchi acquei e posti barca ...).

La relazione deve dare chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare da disegni e che abbiano influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

3. Relazione tecnica.

La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi di prima approssimazione, dei quali le conclusioni sono sintetizzate nella relazione generale.

d) strutture ricettive di mero supporto.

2. Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

È fatto divieto ai soggetti che non svolgono l'attività ricettiva, disciplinata dalle previsioni di cui al comma 2, di utilizzare nella ragione e nella denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni, anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento della stessa. Per le violazioni a tale divieto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono una sanzione amministrativa pecuniaria.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

Art. 31. (Turismo nautico)

1. Ferma restando l'osservanza della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita, nel rispetto della disciplina paesaggistica e ambientale, concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale, ferma restando la quantificazione del canone in base alla superficie occupata. Sono comunque fatte salve le competenze regionali in materia di demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Circolare 21 marzo 2012, n. 46. D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, in L. 24 febbraio 2012, n. 14, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.» Art. 13-bis. (Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione generale per i porti

Alle Direzioni marittime
Loro sedi

Alle Capitanerie di porto
Loro sedi

Alle Autorità portuali
Loro sedi

e, p.c.:

Al Gabinetto del ministro
Piazzale Porta Pia, 1
00100 - Roma

All'Ufficio legislativo
Piazzale Porta Pia, 1
00100 - Roma

Al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Sede

Alle Regioni costiere
Tutte

Ai Comuni costieri
Tutti

All'Assoporti
Corso Rinascimento, 19
00186 - Roma

All'Anci
Via dei Prefetti, 46
00186 - Roma

Si fa seguito alla Circolare 6 maggio 2010, n. 6105 con la quale sono state impartite disposizioni di questo Ministero in ordine all'applicazione dell'articolo 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012 - Supplemento Ordinario n. 36 - è stata pubblicata la L. 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 concernente "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

La questione che qui interessa è la disposizione recata dall'articolo 13-bis che è intitolato

"Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale" il quale reca: "Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25".

Al riguardo, questa Direzione Generale ritiene di fornire una lettura interpretativa così come praticato con la circolare in riferimento per la L. n. 25/2010, e, pertanto, si espongono le considerazioni che seguono, evidenziando, nel contempo, che la presente costituisce, per gli Organi di questa Amministrazione diretta ed indiretta, un indirizzo interpretativo ed applicativo nell'esercizio delle funzioni amministrative residue allo Stato in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, mentre costituisce mero parere per le Regioni e gli Enti territoriali interessati, nonché per gli Organi statali di settore di cui tali Enti si avvalgono, nell'esercizio delle funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente.

Ciò anche in quanto detta norma comporta una modifica delle disposizioni impartite con la circolare cui si fa seguito ampliando l'ambito di applicazione, dell'istituto della proroga fino al 31 dicembre 2012 a tutte le concessioni demaniali, mentre per quelle con finalità turistico-ricreativo il suddetto articolo non sembra abbia alcun effetto innovativo permanendo quanto disposto dalla L. n. 25/2010.

In definitiva la nuova disposizione non si riverbera sulla disciplina generale, dettata dal Codice della navigazione, o su quella speciale dettata da altre disposizioni, e si applica, a tutte le concessioni, ad esclusione di quelle con finalità turistico - ricreative per le quali la proroga rimane fissata al 31 dicembre 2015, quale che sia l'uso, lo scopo per cui sono assentite (industriale, cantieristica, ecc.), il loro ambito spaziale e senza distinzione di Autorità concedenti, comprendendo quindi anche le Autorità portuali.

Infine la norma si applica alle "concessioni...in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (29 dicembre 2011) e in scadenza entro il 31 dicembre 2012 e quindi, il Legislatore con l'articolo 13-bis della L. n. 14 del 2012, ha disposto l'applicazione dell'istituto della proroga fino al 31 dicembre 2012 a tutte le suddette concessioni demaniali.

Portata delle modifiche introdotte dall'articolo 13-bis della L. n. 14/2012

Alla luce di tali considerazioni paiono discendere le seguenti procedure applicative della norma:

a. concessioni cui si applica

Le concessioni sono tutte quelle che sia l'uso e/o lo scopo per cui sono assentite o rilasciate, e cioè industriale, cantieristica, ecc. ad eccezione di quello turistico-ricreativo, quale che sia l'ambito territoriale in cui sono ubicate e l'Autorità concedente.

Si rammenta che nelle concessioni ad uso turistico ricreativo vanno ricomprese anche quelle aventi ad oggetto i punti di ormeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 (pontili galleggianti e gavitelli di ormeggio), secondo quanto ampiamente esplicitato nella circolare in riferimento.

Note Generali

1. Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e s.m.i.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato
2. Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 75,00 euro.
3. Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 15,00 euro.
4. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera (L.R. 10/2009 - Art. 6 - comma 3)
5. I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
6. I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica
7. Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
8. L'imposta regionale di occupazione è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare.
9. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del Regolamento reg. 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
10. In caso sulla medesima area siano presenti più concessioni intestate ad uno stesso soggetto l'imposta regionale è applicata una sola volta sul canone più vantaggioso per l'ente.
11. L'imposta regionale per l'occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
12. I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppato per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia
13. Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, va applicato.

MARCHE

Legge Regionale 16 dicembre 1971, n. 3. Istituzione dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile.

(B.U. 16 dicembre 1971, n. 5)

Art. 1 Istituzione dell'imposta [1]

È istituita, con effetto dal 1° gennaio 1972, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, situati nel territorio della Regione Marche.

[1] L'art. 16 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 14 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'imposta di cui al presente articolo si applica alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione.

Art. 2 Oggetto dell'imposta.

L'imposta si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione, ad eccezione delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalla autorità portuali [2].

[2] Comma già modificato dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 3 Determinazione dell'imposta [3]

1. L'imposta sulle concessioni di coltivazione di miniere di minerali solidi su terraferma è determinata nella misura del 100 per cento del canone di concessione.
2. L'imposta sulle concessioni del demanio marittimo è determinata nella misura del 10 per cento del canone.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45

Art. 4 Debitore dell'imposta.

In conformità al disposto dell'art. 2, comma 3, della L. 16 maggio 1970, n. 281, l'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è corrisposta direttamente dallo stesso mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Marche [4].

Qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.

[4] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

Art. 4-bis Accertamento e interessi [5]

1. All'accertamento dell'imposta relativo agli omessi, parziali o ritardati versamenti provvede la struttura organizzativa regionale competente in materia tributaria.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto

essere effettuato.

3. Sulle somme dovute a titolo d'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione di carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari).

4. La Giunta regionale determina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i criteri e le modalità per la rateizzazione delle somme dovute.

[5] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 5 Sanzioni. [6]

1. Il ritardato od omesso versamento dell'imposta o di una frazione di essa comporta, oltre al pagamento dell'imposta evasa, degli eventuali interessi e delle spese di notifica, il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, sempreché la violazione non sia stata constatata o comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, nei casi e nella misura prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

Art. 6 Ricorso amministrativo. [7]

[Il ricorso in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione dell'imposta è decisa dal Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso, redatto su carta legale, deve essere firmato dall'interessato o da un suo delegato.

Il ricorso, indirizzato al Presidente della Giunta regionale, è presentato all'amministrazione regionale personalmente dall'interessato o da un suo incaricato al quale dev'essere rilasciata ricevuta anche se non ne faccia richiesta; può essere, altresì, inviato per posta in lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Almeno quindici giorni prima della decisione del ricorso il Presidente della Giunta regionale avvisa l'interessato della facoltà di esaminare i relativi atti e di presentare deduzioni entro dieci giorni.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere obbligatorio della commissione consultiva tributaria nominata dal consiglio regionale, decide, mediante decreto contenente l'indicazione del fatto che ha dato luogo alla controversia ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il regolamento disciplina la composizione, la nomina e il funzionamento della commissione consultiva tributaria.

La decisione dev'essere comunicata all'Ufficio impositore per la esecuzione e notificata all'interessato da messi comunali con la osservanza delle norme stabilite dagli artt. 137 e

seguenti del codice di procedura civile.

Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza che il Presidente della Giunta regionale abbia provveduto, il ricorrente può intimargli diffida a provvedere.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti di legge.

La decisione del Presidente della Giunta regionale è definitiva.

Può però l'interessato presentare, entro trenta giorni dalla notificazione dalla decisione, nuovo ricorso al presidente della giunta regionale quando impugni la decisione stessa per errore di fatto o di calcolo; e, nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di trenta giorni dalla data del ricupero. Contro la relativa decisione non è ammesso nuovo ricorso in via amministrativa].

[7] Articolo abrogato dall'art. 6 del Regolamento 4 dicembre 2004, n. 11, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

Art. 7 Riscossione coattiva. [8]

1. Per la riscossione coattiva dell'imposta e delle relative sanzioni si applicano le procedure previste dalla L.R. 20 febbraio 1995, n. 15 (Riscossione coattiva dei tributi regionali, delle sanzioni amministrative, delle addizionali e delle entrate patrimoniali ed assimilate della Regione Marche).

[8] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 19.

Art. 7-bis (Rimborsi e contenzioso). [9]

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, alla Regione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del versamento.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori di cui al comma 3 dell'articolo 4-bis.

3. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

[9] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 45.

Art. 8 Entrata in vigore della legge.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2002, n. 845-VP/ENL. Art. 105 comma 2 lettera L), del D.Lgs. n. 112/1998 e L.R. n. 10/1999 - funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

(B.U. 7 giugno 2002, n. 70)

La Giunta regionale

omissis

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni relative alle funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale:

Il conferimento delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale è da ritenersi operativo a decorrere dal 1° gennaio 2002.

I Comuni sono competenti, ai sensi della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10, ad esercitare le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti della Regione Marche ad esclusione:

- del porto di Ancona, in quanto sede di Autorità portuale;
- dei porti di Pesaro e San Benedetto, in quanto classificati di seconda categoria, prima classe, ai sensi del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Per il rilascio di tali concessioni i Comuni provvedono nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo e coordinamento della Regione.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, i Comuni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima.

Le Capitanerie di Porto sono invitate a trasmettere ai Comuni le pratiche relative alle concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale nello stato in cui si trovano.

VENETO

Legge Regionale 1 dicembre 1989, n. 52. Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda. - Titolo II

(B.U. 4 dicembre 1989, n. 66)

TITOLO II

Demanio lacuale

Art. 5 Aree del demanio lacuale.

1. In attuazione dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico-ricreativa delle aree del demanio lacuale interessate il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.

Art. 6 Utilizzo del demanio lacuale.

1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.

2. Detti criteri riguardano in particolare:

a) la individuazione e la delimitazione delle:

- aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale o da diporto;
- aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
- aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici;
- zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;

b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.

Art. 7 Ormeggi e ancoraggi.

1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6 e della specifica legislazione in materia concessionale, salvo la facoltà di delega ai comuni.

Art. 8 Aree demaniali portuali di terra.

1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all'articolo 6.

2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.

Art. 9 Divieto di occupazione.

1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una

larghezza di almeno ml 2.50, nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.

Art. 10 Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri.

1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.

2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.

Art. 11 Utilizzo dei proventi dell'attività concessoria.

1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo i criteri previsti all'articolo 6.

Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33. Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. - Titolo II, Capo II, Sezione I

(B.U. 8 novembre 2002, n. 109)

TITOLO II

Disciplina in materia di operatori turistici

Capo II - Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari

Sezione I - Disciplina delle concessioni demaniali

Art. 45 Funzioni della Regione.

1. La Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

2. Alla Regione spettano le funzioni di:

- a) programmazione, pianificazione ed indirizzo generale;
- b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico - ricreativa;
- c) formazione del catasto del demanio marittimo a finalità turistico - ricreativa;
- d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;

- e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale da parte dei comuni;
- f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e controllo di competenza.

Art. 46 Funzioni dei comuni.

1. Ai comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
2. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta in relazione alle funzioni esercitate relative all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni, anche su supporto informatico.
3. I comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

Art. 47 Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

1. Il Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa è costituito dalle direttive regionali specificate nell'allegato S/1 e si attua attraverso i piani particolareggiati comunali degli arenili redatti in conformità delle predette direttive regionali.
2. Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi.
3. L'adeguamento dei piani alle direttive deve avvenire, entro il 31 dicembre 2005, attraverso la deliberazione di adozione di variante parziale del piano regolatore generale secondo le procedure semplificate previste dai commi da 10 a 14 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni [1].
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, non possono essere adottati né approvati strumenti urbanistici comunali che non prevedano l'attuazione delle direttive di cui all'allegato S/1.
5. In attesa di adeguamento dei piani i comuni possono rilasciare nuove concessioni purché in conformità con le direttive contenute nel piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 35.

Art. 48 Procedura per il rilascio, rinnovo e variazione del contenuto delle concessioni.

1. Le domande per il rilascio, il rinnovo e modificazioni delle concessioni di cui alla presente legge devono essere presentate presso i competenti uffici corredate dalla documentazione prevista dall'allegato S/2 e con le procedure di cui all'allegato S/3.
2. La domanda è pubblicata mediante affissione nell'albo del Comune. Tale pubblicazione deve aver luogo entro venti giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 48-bis Disciplina del commercio in forma itinerante [2].

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette, nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni [3].
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle

associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche. Il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse [4].

3. Non possono essere ammessi all'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime operatori, purché rispondano alle condizioni e modalità di cui al comma 1, in numero inferiore a quelli già ammessi dall'autorità marittima nell'ultimo anno di competenza che abbiano effettivamente esercitato.

4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il comune, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, secondo un ordine di priorità determinato dal comune ai sensi del comma 1 [5].

4-bis. [Ciascun operatore non può essere titolare di nulla osta in più di un comune. Nel caso il medesimo operatore presenti domanda di assegnazione di nulla osta per più comuni dovrà indicare, in ciascuna domanda presentata, l'ordine di preferenza nella assegnazione. Il comune, in fase di rilascio del nulla osta, compie le verifiche necessarie al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma] [6].

4-ter. Ciascuna autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere collegata ad un unico nulla osta per il commercio itinerante sul demanio marittimo in corso di validità. I nulla osta non possono essere ceduti distintamente dall'autorizzazione per il commercio su area pubblica e dall'azienda a cui ineriscono [7].

5. Per l'anno 2013 il comune rilascia i nulla osta con durata annuale secondo un ordine di priorità fissato sulla base del criterio della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul demanio marittimo e, in subordine, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche [8].

[1] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2006, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[4] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 8. La Corte Costituzionale, con sentenza 14 marzo 2014, n. 49, ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 16 e 5 citati.

[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2012, n. 24.

[6] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 e soppresso dall'art. 5 della L.R. 14 maggio 2013, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55.

[8] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55.

Art. 49 Canone e imposta regionale sulle concessioni. [9]

1. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita le funzioni di accertamento

dei canoni di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni ed agisce altresì in giudizio per il recupero coattivo dei canoni dovuti e non corrisposti.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i termini e le modalità per il pagamento del canone di cui al comma 1.

3. Il comune, in riferimento alle concessioni che rilascia, esercita inoltre le funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, "Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali" e successive modificazioni, ed agisce in giudizio per il recupero coattivo dell'imposta dovuta e non pagata.

4. Per l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa è assegnato a ciascun comune il sessanta per cento dell'imposta regionale riscossa nel territorio di competenza, oltre alle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative.

5. Le amministrazioni comunali, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello della riscossione, riversano alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

Art. 50 Deposito cauzionale.

1. I concessionari, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la concessione, provvedono a stipulare polizza fideiussoria per un importo pari al doppio del canone annuo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio.

Art. 51 Esecuzione delle opere, vigilanza.

1. Dopo il rilascio dell'atto di concessione, il Comune immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

2. Il rilascio della concessione non è sostitutivo di altri atti autorizzatori o concessori previsti dalla vigente normativa.

3. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo dell'ufficio tecnico comunale che vi provvede entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine al collaudo può provvedere l'ufficio regionale del genio civile addebitando i relativi costi all'ufficio comunale competente.

Art. 52 Revoca, decadenza della concessione e affidamento ad altri delle attività oggetto di concessione.

1. Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato del Comune competente per territorio.

2. [In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il piano regionale di utilizzazione di cui all'articolo 47, i concessionari hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni] [10].

3. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della navigazione.

4. Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, può affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

5. Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione del Comune, affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

[10] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 13.

all'impatto delle strutture turistiche sul territorio: impatto che può essere anche severamente contenuto in aree di particolare pregio.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.553 del 10/03/2014 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: Alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, tra cui vi rientrano le concessioni demaniali marittime, si applicano i principi discendenti dal diritto comunitario in materia di appalti, quali quelli della necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti.

Estratto: «3.- Ad avviso del Collegio risulta impermeabile alle censure proposte l'esigenza di giungere ad assegnare il bene demaniale nell'ambito di un esperimento di gara e non a mezzo concessione diretta, principio che, nelle Amministrazioni pubbliche deve ritenersi immanente ed ineludibile tranne motivate eccezioni. A tale conclusione si deve necessariamente pervenire anche in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza che il Collegio condivide, "alle concessioni di beni pubblici di rilevanza economica e, tra queste, le concessioni demaniali marittime poiché idonee a fornire un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel libero mercato, si applicano i principi discendenti dall'art. 81 del Trattato UE e dalle Direttive comunitarie in materia di appalti, quali quelli della necessaria attribuzione mediante procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie, nonché tali da assicurare la parità di trattamento ai partecipanti" (TAR Marche, 13 gennaio 2012, n. 41); la cennata giurisprudenza ha costantemente ribadito che i "principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, i quali, espressi nel trattato dell'Unione Europea, sono direttamente applicabili (cd."self-executing") a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne che ne facciano applicazione" (TAR Reggio Calabria, 23 novembre 2011, n. 833, ove in base a tali principi si è escluso il diritto d'insistenza in capo a concessionari di beni del demanio marittimo adibiti ad uso turistico-ricreativo (cfr. Cons. di Stato sez. VI, n. 5765 del 25.9.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 3145 del 21.5.2009; Cons. di Stato sez. VI, n. 168 del 25.1.2005; T.A.R. Campania-Napoli n. 2085 del 23.4.2010; T.A.R. Abruzzo – L'Aquila n. 462 del 7.11.2009; T.A.R. Campania-Napoli n. 3828 del 9.7.2009; T.A.R. Sardegna n. 193 del 17.2.2009; T.A.R. Campania-Napoli n. 10326 del 31.10.2007; T.A.R. Lazio-Latina n. 610 dell'8.9.20061).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.898 del 13/02/2013 - Relatore: Claudio Contessa - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Con disposizioni generali e stratte, l'amministrazione può prevedere procedure, basate sulla trasparenza e sulla evidenza pubblica, per la scelta dei concessionari delle aree preventivamente individuate come quelle da non lasciare all'uso pubblico e da gestire tramite concessioni demaniali.

Estratto: «Non risulta fondato il motivo per il quale il Comune non avrebbe potuto disciplinare il rilascio delle concessioni demaniali, prevedendo procedure più difficili e restrittive. Infatti, risulta del tutto ragionevole che l'Amministrazione, con disposizioni generali e stratte, abbia previsto procedure basate sulla trasparenza e sulla evidenza pubblica, per la scelta dei concessionari delle aree preventivamente individuate come quelle da non lasciare all'uso pubblico e da gestire tramite concessioni demaniali.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.2098 del 20/12/2012 - Relatore: Eleonora Di Santo - Presidente: Angela Radesi

Sintesi: Non è irragionevole la previsione del bando per l'affidamento di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di strutture per nautica da diporto che assegna un punteggio maggiore a chi mette a disposizione della P.A. dei posti barca.

Estratto: «Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'illegittimità dei criteri di valutazione delle offerte recepiti nel bando, in quanto illogici e sproporzionati rispetto all'oggetto del procedimento di gara, nonché concretizzanti per gli aspiranti concessionari prestazioni aggiuntive non contemplate dalla legge e che si aggiungono al canone concessorio dovuto per legge. In particolare, lamenta che la bitumatura delle strade (massimo 20 punti), che non avrebbe nulla a che vedere con l'uso del bene demaniale in questione, e la messa a disposizione dell'amministrazione di posti barca (massimo 20 punti), previsti dal bando come voci da valutare ai fini della scelta della migliore offerta, non consentirebbero in alcun modo, tenuto anche conto della breve durata della concessione, di presentare un'offerta redditizia per il privato. Inoltre, il valore della concessione relativa al lotto de quo, indicato in euro 150.000, sarebbe illogico e non supportato da alcuna istruttoria. Le doglianze – a prescindere dall'improcedibilità delle stesse per sopravvenuta carenza di interesse, eccettuata alla difesa comunale, per essere il ricorrente risultato aggiudicatario del lotto per cui è causa, in relazione al quale è stata adottata in suo favore la concessione n. 11/2011 - non possono essere condivise. Quanto alla contestata attribuzione di punteggi al progetto di nuova asfaltatura delle vie d'accesso al bene demaniale, cui l'art. 13 del bando assegna fino ad un massimo di 20 punti (su un totale di 100), va rilevato che si tratta di prestazioni strettamente connesse con il servizio oggetto del bando in quanto, agevolando la fruibilità del pontile da parte degli utenti, si traducono in una migliore fruizione del bene stesso, così come, d'altra parte, specificato nello stesso bando ("si inseriscono in un'ottica di miglioramento della fruizione dell'area demaniale in questione"). Per quanto riguarda l'ulteriore voce dell'offerta, cui è correlato il punteggio massimo ottenibile di 10 punti, va rilevato, da un lato, che la valutazione non appare né sproporzionata né illogica, se la si rapporta al punteggio massimo ottenibile sulla base delle altre voci dell'offerta (modalità organizzative, numero di addetti, etc.), e, dall'altro, che si tratta di un parametro valutativo che appare funzionale, unitamente a tutti gli altri previsti, proprio all'individuazione dell'offerta più idonea a garantire la migliore fruizione dell'area demaniale, nell'ottica del soddisfacimento del pubblico interesse.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.6488 del 18/12/2012 - Relatore: Rosanna De Nictolis - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Le concessioni del demanio marittimo devono essere affidate con procedura di evidenza pubblica ed avere durata temporale limitata, al fine di consentire un mercato concorrenziale e non sottrarre a tempo indeterminato i beni demaniali al mercato.

Estratto: «16. Sia al fine dell'esame dell'appello principale, sia al fine dell'esame di quello incidentale, il Collegio ritiene di ordine prioritario la questione se il servizio di gestione dei porti turistici possa essere o meno qualificato un servizio pubblico locale, e, in caso affermativo, un servizio di rilevanza economica.16.1. Il Collegio ritiene che la risposta debba essere affermativa e che pertanto sia errata la premessa di fondo su cui si basa la sentenza appellata, che qualifica la gestione dei porti come un servizio non pubblico, di tipo imprenditoriale. Si impone una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che, sebbene alluvionale e non organizzato in una disciplina unitaria né della portualità turistica né dei servizi pubblici locali, è sufficientemente chiaro.16.2. Ai sensi dell'art. 4, l. 28 gennaio 1994, n. 84 i porti marittimi nazionali si dividono in due categorie, la I e la II, quelli di II categoria si dividono in III classi. Tra i porti di II categoria, III classe, rientrano quelli con finalità turistica e da diporto (art. 4, comma 3, l. n. 84/1994).16.3. Il d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, reca il "regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto". Il regolamento utilizza, pertanto, la onnicomprensiva espressione "strutture dedicate alla nautica da diporto" nel cui ambito enuclea tre tipologie, dando una puntuale definizione del "porto turistico": Sono strutture dedicate alla nautica da diporto: "a) il «porto turistico», ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) l'«approdo turistico», ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i «punti d'ormeggio», ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto" (art. 2, d.P.R. n. 509/1997).16.4. Dall'osservazione della prassi e del fenomeno economico e sociale dei porti turistici, si evince che questi ultimi presentano caratteristiche diverse rispetto a quelle dei porti commerciali: mentre in questi ultimi le navi ottengono ricovero per la sosta strettamente necessaria al compimento delle operazioni di carico e scarico, nei porti turistici le imbarcazioni stazionano fino a quando l'utente di esse vuole trattenervisi, eventualmente al fine di usufruire delle infrastrutture turistiche attigue.16.5. Avuto riguardo alla peculiare finalità del porto turistico, si tratta ora di verificare se le relative opere possano o meno classificarsi opere pubbliche, se la realizzazione e gestione dei porti turistici debba essere affidata esclusivamente a privati, o se invece si tratti di compiti che possano essere assunti dagli enti pubblici e segnatamente dagli enti locali.16.6. Le aree su cui insistono i porti turistici sono in parte aree del demanio marittimo, in parte porzioni di mare; le aree demaniali vengono affidate a coloro che aspirano a realizzare i porti turistici mediante concessione, preceduta da una gara; il procedimento è compiutamente regolato dal citato d.P.R. n. 509/1997.16.7. Dal complessivo quadro normativo si evince che, nonostante la finalità turistico-ricreativa dei porti turistici, che soddisfa prevalentemente interessi privati, vi è un rilevante interesse pubblico alla loro realizzazione e gestione, sotto i seguenti profili:- si tratta comunque di uno strumento di

accesso alla via di comunicazione marina, e dunque di vere e proprie “infrastrutture” (non a caso si parla di infrastrutture per la nautica da diporto);- detti porti sono suscettibili di usi pubblici di interesse generale (fruizione da parte dell’intera collettività, esigenze, anche se in casi eccezionali, del trasporto pubblico);- sussiste, in ogni caso, un rilevante interesse pubblico allo sviluppo e alla valorizzazione turistica ed economica del territorio, indubbiamente agevolata dalla realizzazione e gestione dei porti turistici.16.8. Conseguentemente, il legislatore non solo disciplina compiutamente le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni del demanio marittimo, ma disciplina in chiave pubblicistica anche il profilo della realizzazione e gestione dei porti turistici. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative (già statali) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, per il rispettivo territorio. Tra tali lavori pubblici di interesse regionale sono incluse, ai sensi del citato art. 2, comma 2, lett. g), “le opere concernenti i porti di seconda categoria dalla seconda classe in poi”. Sin dal 1972, dunque, il legislatore ha mostrato di includere i porti turistici tra le opere pubbliche. Questa scelta ha trovato integrale conferma nella successiva evoluzione legislativa. Il citato d.P.R. n. 509/1997, che disciplina il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione dei porti turistici, prevede che il progetto definitivo del porto turistico sia soggetto al regime della l. 109/1994, ossia delle opere pubbliche (art. 6), e prevede la vigilanza e il collaudo pubblici sull’esecuzione del porto turistico (art. 7). L’art. 153 d.lgs. n. 163/2006 (codice appalti), nel testo sostituito dal comma 1 dell’art. 59-bis, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, include le strutture dedicate alla nautica da diporto (dunque i porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio) tra le opere realizzabili mediante project financing, vale a dire le opere pubbliche o di pubblica utilità. Inoltre il citato art. 153, codice appalti, detta una specifica disciplina del project financing quando esso riguardi le strutture per la nautica da diporto, accentuando la connotazione pubblicistica di tali opere. In particolare:- i piani dei porti, in cui vengono inseriti i porti turistici, vengono equiparati alla programmazione triennale dei lavori pubblici, al fine del project financing (art. 153, comma 1);- per le strutture dedicate alla nautica da diporto, l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della navigazione (art. 153 comma 5);- la pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima (art. 153 comma 6);- nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e successive modificazioni (art. 153 comma 9);- il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato (art. 153, comma 11). Il legislatore dunque impone per la realizzazione dei porti turistici il rispetto della disciplina pubblicistica in tema di progettazione delle opere pubbliche e relativi livelli (progetto preliminare, definitivo, esecutivo).16.9. A conferma della natura pubblicistica delle opere portuali turistiche, si consideri che, per una norma comunitaria vincolante per lo Stato italiano, le

concessioni del demanio marittimo devono essere affidate con procedura di evidenza pubblica ed avere durata temporale limitata, al fine di consentire un mercato concorrenziale e non sottrarre a tempo indeterminato i beni demaniali al mercato (Corte cost., 20 maggio 2010, n. 180; Id., 26 novembre 2010, n. 340; Id., 18 luglio 2011, n. 213: tali decisioni hanno dichiarato illegittime leggi regionali che prevedevano proroghe ex lege di concessioni del demanio marittimo già rilasciate, sia pure nel distinto settore delle concessioni balneari). Allo scadere del termine della concessione, per regola generale, le opere realizzate dal concessionario diventano di proprietà del concedente, ossia dell'ente pubblico (v. art. 49 cod. nav.: "Devoluzione delle opere non amovibili. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54".

16.10. Va osservato che, mentre i porti naturali rientrano senz'altro nel demanio pubblico, quelli artificiali o sono da qualificare del pari demanio pubblico ai sensi dell'ampia previsione dell'art. 822 c.c., o comunque sono demanio pubblico se appartenenti a enti territoriali ovvero realizzati su aree demaniali, in virtù del principio dell'accessione (art. 822 c.c.); la natura pubblica dei porti artificiali sembra doversi negare ai soli porti realizzati su aree private, nei pochi casi in cui ciò possa verificarsi (c.d. darsene a secco) [Cons. giust. sic., 5 maggio 2009, n. 346]. E, invero, i porti turistici realizzati e in corso di realizzazione sono censiti al SID (sistema informativo demanio, gestito dal MIT).

16.11. La circostanza che il porto turistico, a differenza degli altri porti, non è aperto indiscriminatamente al pubblico ma consente l'utilizzo di posti barca in via esclusiva, non è sufficiente a escludere la natura pubblica delle opere, atteso che - trattandosi di opere pubbliche sul demanio pubblico - ne deriva la demanialità anche del porto turistico; il che non è incompatibile con un uso del bene demaniale, in virtù del regime concessorio, riservato solo a determinate categorie di utenti. Sono salvi i diversi casi in cui la concessione di costruzione e gestione del porto turistico preveda specificamente la proprietà superficaria delle opere in capo al concessionario, proprietà necessariamente a termine, essendo destinata a cessare allo scadere della concessione; si impone all'uopo una interpretazione complessiva della concessione per acclarare se abbia inteso attribuire o meno al concessionario il diritto di superficie sulle opere portuali [Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1998, n. 4402].

16.12. Soccorre, ancora, il chiaro dettato dell'art. 60, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: "Attribuzioni ai comuni. Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi alpini, campeggi e altri esercizi ricettivi extra-alberghieri". La giurisprudenza ha puntualmente osservato che il citato art. 60, nell'attribuire ai Comuni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive, espressamente estese anche alla «gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche», consente a tali enti anche di espletare il servizio di realizzazione e gestione dei porti turistici, eventualmente anche in forma diretta [Tar Lombardia - Brescia, 8 marzo 1990, n. 285], ovviamente nei limiti in cui l'evoluzione normativa consente la gestione diretta (su cui v. oltre).

16.13. Infine, a riprova dell'interesse pubblico che circonda la portualità turistica, va osservato che l'autorità pubblica esercita sui porti marittimi le funzioni inerenti la sicurezza marittima e la polizia marittima (v. circolare MIT 23 settembre 2009 class. A.2.50, "Infrastrutture al servizio della nautica da diporto e

sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale – per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ad eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione già presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33 – la controversia tra un'impresa concessionaria dell'impianto di distribuzione del gas metano ed il Comune concedente, avente ad oggetto l'accertamento della legittimità dell'esercizio della facoltà di riscatto anticipato di detto servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004 e dell'art. 23 del d.l. n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 2006, dopo la disposta proroga del servizio medesimo, nonché il preteso risarcimento del danno, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, imponendosi al giudice la cognizione delle vicende del rapporto concessorio e, segnatamente, l'esatto contenuto di esso al fine di valutare la legittimità dei poteri discrezionali previsti dalla legge ed esercitati dal Comune sia in relazione alla proroga della concessione, sia in relazione al successivo riscatto anticipato con il quale detta proroga è stata revocata").»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONVENZIONE --> INADEMPIMENTO

TAR CAMPANIA, SEZIONE III NAPOLI n.2650 del 16/05/2011 - Relatore: Ines Simona Immacolata Pisano - Presidente: Saverio Romano

Sintesi: La controversia relativa alla decadenza della concessione di box del mercato rionale per inadempimento di clausole contrattualmente previste rientrano nella giurisdizione del G.O.: la giurisdizione esclusiva del G.A. non sussiste, infatti, quando la lite, vertendo sulla mera inadempienza di singole prestazioni negoziali, riguardi unicamente il rapporto convenzionale tra le parti e le reciproche posizioni di diritto e di obbligo, ancorché alla base vi sia un rapporto concessorio.

Estratto: «Ritenuto in ogni caso, che le assegnazioni dei posti auto di cui trattasi sono state effettuate al di fuori di ogni procedura di evidenza pubblica e, pertanto, che, anche sotto tale profilo, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario (Cass.Civ, ordinanza dell'8.04.2011 n.8035) e che, comunque, la risoluzione ipso iure del rapporto e la conseguente decadenza degli atti di concessione e autorizzazione presupposti non è dipesa dall'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione, bensì dall'inadempimento di clausole contrattualmente previste;Ed invero, l'ambito dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo ove in esso la p.a. agisca esercitando il suo potere di supremazia, in connessione funzionale con la tutela dell'interesse pubblico affidato alle sue cure, ma non quando la lite, vertendo sulla mera inadempienza di singole prestazioni negoziali, riguardi unicamente il rapporto convenzionale tra le parti e le reciproche posizioni di diritto e di obbligo, con la conseguenza che restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, relative a situazioni di diritto soggettivo, in cui la p.a. non sia coinvolta come autorità, ancorché le stesse scaturiscano da rapporti di tipo concessorio: pertanto, le domande giudiziali delle parti, fondate sul mancato assolvimento di precise obbligazioni negoziali, si rivelano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione

del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà riassumersi il giudizio, con tutti gli effetti della c.d. translatio iudicii (T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 31 gennaio 2011, n. 30);»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.177 del 14/01/2011 - Relatore: Alfredo Storto -
Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: In caso di inadempimento di una convenzione sostitutiva di concessione demaniale, appartengono alla giurisdizione esclusiva del G.A. sia l'azione di esatto adempimento sia l'azione risarcitoria.

Estratto: «1. Va preliminarmente rilevato come appartengono certamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 cit., sia la domanda avente ad oggetto la condanna della p.a. all'esatto adempimento della convenzione sostitutiva che quella risarcitoria (cfr. sul punto C.d.S., Sez. IV, 22 gennaio 2010, n. 214), quali rimedi di stampo negoziale-sinallagmatico previsti dal codice civile e sicuramente esperibili in caso di inadempimento (ex combinato disposto dell'art. 11 l. n. 241/1990 e degli artt. 1218, 1453 ss. c.c.), in uno a quegli altri tipici di stampo pubblicistico-autoritativo che la legge prevede in materia di concessione di beni demaniali e attraverso i quali emergono i profili di cura dell'interesse pubblico nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr., in tema, Tar Liguria, Sez. I, 2 luglio 2009, n. 1639). E' invece inammissibile, avendo ad oggetto un atto che non ha consistenza provvedimentoale, l'impugnativa della nota n. 1083 del 27.8.2009 con la quale l'Autorità Portuale di Napoli ha risposto all'atto di diffida ad adempiere notificatole da Camed il 29.7.2009, interamente respingendo gli addebiti circa l'inadempimento degli obblighi previsti nella convenzione e variamente motivando in ordine alla contestata situazione di stallo verificatasi con riguardo ai lavori pattuiti.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.3802 del 08/04/2014 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente:
Luigi Tosti

Sintesi: La domanda finalizzata a paralizzare l'escussione di una polizza fideiussoria inerisce un rapporto fideiussorio, ossia un rapporto nascente da un contratto di diritto privato che, è di tipo paritetico e coinvolge esclusivamente posizioni di diritto soggettivo.

Estratto: «5. Tenuto conto di quanto precede, resta da accertare se ed in che misura si configurino inadempimenti imputabili alla società ricorrente che possano giustificare l'escussione integrale della garanzia di 176.000,00 euro. Tuttavia anche con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di escussione della garanzia il Collegio non può esimersi dal rilevare che tale "provvedimento" in realtà non costituisce espressione di un "potere pubblicistico", bensì di un "potere privato". Infatti, secondo la giurisprudenza (Cass. civ., Sez. un., 24 maggio 2013, n. 12903), la domanda finalizzata a paralizzare l'escussione di una polizza fideiussoria inerisce un rapporto fideiussorio, ossia un rapporto nascente da un

contratto di diritto privato che, è di tipo paritetico e coinvolge esclusivamente posizioni di diritto soggettivo.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.309 del 06/11/2013 - Relatore: Marco Poppi -
Presidente: Angela Radesi

Sintesi: L'escussione della polizza fideiussoria a garanzia della concessione di occupazione di suolo pubblico da parte della P.A. è attività priva di natura autoritativa, con la conseguenza che non è rinvenibile in capo al concessionario la sussistenza di alcuna posizione giuridica soggettiva della consistenza dell'interesse legittimo e che la giurisdizione sulla controversia appartiene al G.O..

Estratto: «Il ricorso, relativamente alla censurata escussione della polizza fideiussoria (“a prima richiesta scritta, senza l'onere della preventiva escussione dell'obligato principale”, sub doc. 8 di parte resistente), è inammissibile per difetto di giurisdizione. L'escussione della polizza fideiussoria da parte dell'Amministrazione è attività priva di natura autoritativa con la conseguenza che non è rinvenibile in capo alla ricorrente la sussistenza di alcuna posizione giuridico soggettiva della consistenza dell'interesse legittimo. L'estraneità della fattispecie all'esame a qualsivoglia forma di esercizio di pubblici poteri determina la devoluzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario. (Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 6016)»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE III MILANO n.721 del 11/03/2011 - Relatore: Stefano Celeste Cozzi
- Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: Tutte le controversie che scaturiscono dalla concessione di alloggi di servizio debbono essere conosciute dal giudice che ha la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro.

Estratto: «Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno preliminarmente precisare, quanto alla giurisdizione, di condividere la tesi prospettata da parte ricorrente (peraltro non confutata dalla difesa erariale), la quale, nel caso specifico, afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Va invero osservato che la concessione degli alloggi di servizio agli interessati costituisce una prestazione che si innesta nell'ambito del rapporto di pubblico impiego che intercorre fra questi e l'Amministrazione di appartenenza. Il rapporto concessorio così instaurato è dunque funzionalmente collegato al rapporto lavorativo; con la conseguenza che tutte le controversie che ne scaturiscono debbono essere conosciute dal giudice che ha la giurisdizione in materia di rapporto di lavoro (cfr. Cass. Civ., sez. un., 30 aprile 2008 nn. 10870 e 10871). Nel caso specifico, trattandosi di personale pubblico non contrattualizzato, la controversia appartiene, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo che, in tale ambito, non soffre la limitazione prevista dall'art. 5 della legge n. 1034/71 (il cui contenuto è oggi trasfuso

nell'art. 133, comma 1, lett. b c.p.a.) il quale, dopo aver attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di concessione di beni pubblici, riserva, come noto, al giudice ordinario le controversie relative ai canoni concessori.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> OCCUPAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO --> GIUDICE AMMINISTRATIVO

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.3517 del 26/06/2014 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Le controversie relative all'assegnazione di alloggi facenti parte del patrimonio pubblico sono riconducibili a quelle aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici con conseguente sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Sintesi: La controversia avente ad oggetto la legittimità di un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo in quanto gli alloggi di edilizia economica e popolare sono beni pubblici dati in concessione agli aventi diritto.

Estratto: «1.1. La prima eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario va disattesa. Al riguardo basterà rilevare che la giurisprudenza - anche della Sezione - con la quale, nella materia de qua, si è rilevata la carenza di giurisdizione di questo giudice amministrativo si riferisce sempre ed unicamente a provvedimenti di sgombero di alloggi occupati senza alcun titolo legittimante (senza che si faccia questione dell'applicabilità della normativa sulla concessione di beni pubblici), per la cui cognizione sussiste indubbiamente la giurisdizione del giudice ordinario. Nel caso in esame, invece, l'impugnata ordinanza di sgombero, anche a volerla ritenere - come asserisce la difesa comunale - quale atto vincolato, presuppone e richiama la nota prot. n.1836 del 30.4.2013 trasmessa dall'I.a.c.p. con cui si diffidava il ricorrente a rilasciare l'alloggio de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della L.R. 2.7.1997, n. 18, in tal modo facendosi applicazione di tale disposizione anche da parte del Comune il quale, d'altronde, ha ritenuto il Salzillo non titolato all'occupazione (anche) per l'autonomo presupposto che "l'appartamento può definirsi inagibile e non idoneo all'uso cui è destinato (civile abitazione".

1.2. Sul punto sempre attuale è l'insegnamento della Suprema Corte per il quale ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva non tanto la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, cioè della intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione (Cfr.: Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 10180/2004) ed il primo elemento idoneo a radicare la giurisdizione è indubbiamente l'esistenza di un potere autoritativo espresso nel provvedimento impugnato ed il "petitum sostanziale" azionato nel presente giudizio attiene proprio all'estensione dell'applicazione della normativa in tema di subentro nel contratto e regolarizzazione di occupazioni improprie contenuta nella L.R. Campania n. 18/1997.

1.3 Inoltre nella materia dell'assegnazione di alloggi facenti parte del

patrimonio pubblico la giurisdizione del giudice amministrativa, ai sensi dell'art. 133 cod. proc. amm. ("Materie di giurisdizione esclusiva") rientra nella species della giurisdizione esclusiva, potendo ricondursi alle "controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici", di cui al numero 1) lett. b) della citata disposizione. Secondo pacifica giurisprudenza: < La controversia avente ad oggetto la legittimità di un decreto di rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto gli alloggi di edilizia economica e popolare sono beni pubblici dati in concessione agli aventi diritto, per cui tale controversia rientra nella giurisdizione esclusiva di cui all'art. 133, n. 1, lett. b) del codice del processo amministrativo. Peraltro lo stesso art. 7 del Codice identifica come di spettanza del giudice amministrativo ogni controversia con la quale si faccia questione di esercizio anche mediato del potere, per cui il rilascio dell'alloggio pubblico rientra nell'esercizio dei poteri di spettanza dell'ATER, a fronte dei quali la posizione del privato è di interesse legittimo > (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 22 aprile 2011, n. 271); alla stregua di una diversa impostazione che, però, perviene alle medesime conclusioni: < L'edilizia pubblica, in essa compresa l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale rientra tout court nella materia dei servizi pubblici, come tale destinata a gravitare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che, all'uopo, possa utilmente invocarsi, in contrario, la sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale che, nel dichiarare incostituzionale "in parte qua" l'art. 33 D.L. vo n. 80 del 1998, ha avuto modo di precisare che "la materia dei servizi pubblici può essere oggetto di giurisdizione esclusiva se, in essa, la P.A. agisce esercitando il suo potere, specificando ancora, in particolare, che anche la domanda di risarcimento del danno da comportamento illecito della P.A. ricade nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se connessa alla contestazione del detto potere autoritativo > (Cass. Civ., SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3680).»

TAR LAZIO, SEZIONE I BIS ROMA n.9291 del 30/10/2013 - Relatore: Domenico Landi -
Presidente: Silvio Ignazio Silvestri

Sintesi: E' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la contestazione dell'esercizio del potere amministrativo esercitato al fine della rideterminazione del canone di occupazione senza titolo dell'alloggio di servizio.

Estratto: «1.1 - Il difetto di giurisdizione affermato dalla difesa erariale non sussiste, poiché la presente controversia rientra pienamente nella previsione dell'articolo 7, comma 1, del codice del processo amministrativo, il quale, per la parte che qui interessa, dispone che "sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni". Nella fattispecie, infatti, è contestato dal ricorrente l'esercizio del potere amministrativo esercitato dagli organi del Ministero della Difesa al fine della rideterminazione del canone di occupazione senza titolo dell'alloggio di servizio. L'esercizio di potere amministrativo – e la correlata posizione di interesse legittimo dei destinatari degli atti e espressione di quel potere - trapela in tutte le determinazioni oggetto del ricorso. In particolare: - nessun dubbio sull'ascrivibilità ad esercizio

comunicazione di avvio del procedimento, invece necessaria atteso il loro contenuto e gli effetti impositivi da cui erano connotati.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> CONCESSIONE DEMANIALE --> CANONI

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.5289 del 04/11/2013 - Relatore: Vito Carella - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: Non sussiste un obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di procedimento promosso su istanza di parte e culminato in un provvedimento vincolato, come è quello finalizzato a superare canoni risalenti e da adeguare invece, secondo una ragione di bilanciamento dei valori più attuale, alla capacità di reddito e alla utilità economica del bene, che comunque è e resta un bene pubblico, per il concessionario, secondo i criteri, i parametri e gli importi a metro quadrato direttamente predeterminati dalla legge finanziaria 29 dicembre 2006, n. 296.

Estratto: «Orbene, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente in primo grado, merita osservare a conseguenza che, se la censura di omesso preavviso è riferita ai provvedimenti antecedenti, questi sono stati oggetto di ritiro e, quindi, non più lesivi; se, invece, la relativa doglianza è da rapportare al conclusivo d.m. 1 settembre 2008, essa risulta inesistente per le ragioni dinanzi precisate, sia perché la partecipazione è stata sollecitata e sia perché l'atto è stato adottato su istanza di parte. Non sussiste un obbligo di avviso di avvio del procedimento in caso di procedimento promosso su istanza di parte e culminato in un provvedimento vincolato, come è quello in esame, finalizzato a superare canoni risalenti e da adeguare invece, secondo una ragione di bilanciamento dei valori più attuale, alla capacità di reddito e alla utilità economica del bene, che comunque è e resta un bene pubblico, per il concessionario, secondo i criteri, i parametri e gli importi a metro quadrato direttamente predeterminati dalla richiamata legge finanziaria. Rispetto a tali previsioni legali, non compatibile e neppure conferente è il richiamo all'art. 1623 (Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale) Cod. civ., che prevede la (ontologicamente contrastante ai fini che ne occupano) riduzione ad equità o la risoluzione del contratto per notevole onerosità sopravvenuta a causa di legge: facoltà del resto non esercitate dal ricorrente originario e a tutto concedere praticabili solo quando la legge vada ad incidere sulla "gestione produttiva" e non anche se la legge intervenga indirettamente sulla "gestione corrente" con la nuova disciplina del settore. Del resto, vale al contrario rilevare che la legge finanziaria in questione ha operato un adattamento del canone, che era sproporzionato in danno dello Stato a causa della sua patente inadeguatezza in relazione al tempo trascorso e ai fenomeni di deprezzamento maturati riguardo al valore del bene in concessione e alla redditività ordinariamente ritraibile dal concessionario.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> CONCESSIONE DEMANIALE --> DECADENZA

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1475 del 11/03/2014 - Relatore: Alessandro Pagano - Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Il provvedimento di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, specie quando i presupposti per l'esercizio dello stesso non siano incontrovertibili.

Estratto: «1.1. - E' principio consolidato che, sul piano procedimentale, in tutti i casi in cui l'Amministrazione intende emanare un atto di secondo grado (annullamento, revoca, decadenza) incidente su posizioni giuridiche originate da un precedente atto, è necessario l'avviso dell'avvio del procedimento (ex pluris, CdS VI, n. 6413 26.10. 2006; CdS VI n. 6488 del 18 dicembre 2012; Tar Sicilia/Palermo sez. I 1716 - 2 novembre 2009).1.2.- Con riferimento al caso in esame, l'amministrazione replica rilevando che la comunicazione non andava inoltrata in quanto "conseguenza automatica espressamente prevista dall'art. 16 del vigente regolamento Cosap della Provincia di N.".1.3.- E' però agevole rispondere, ad avviso del Collegio, che oggetto di necessaria interlocuzione è innanzitutto la base fattuale su cui il provvedimento contestato è stato adottato. Nella specie, l'autoveicolo adibito dal ricorrente a vendita di alimenti e bevande è da tempo risalente allocato nei luoghi de quibus e l'attuale istante assume -circostanza non inverosimile- che i lavori relativi al manto stradale (da lui stesso per certi aspetti sollecitati) non riguardassero specificamente il posto ove era posteggiato il predetto veicolo, tanto che dopo un primo spostamento, avrebbe provveduto a "ricollocarlo" sull'area in concessione.Circostanze queste contestate dalla difesa della Provincia: ed invero, il camion è descritto come contrassegnato da "immobilità" almeno nell'ultimo trimestre".Per contro, si obietta però che il Tribunale del riesame di N. (sez X RG 42888/13 del 17.12.2013) lo ha dissequestrato rilevandone l'inidoneità "a realizzare volume stabilmente ancorato al suolo", sicché non sembra potersi escludere (in tesi) neanche quel breve spostamento che l'amministrazione provinciale richiedeva.Ne discende il carattere del tutto empirico e sfuggente dell'accertamento posto a base della decadenza in quanto relativo alla movimentazione o meno di un camion, sicché, ad avviso del Tribunale, solo da una previa verifica diretta inter partes si poteva orientare con precisione l'andamento della vicenda.Riprendendo poi l'asserzione in diritto della Provincia, va ancora evidenziato che:- la comunicazione prescrittiva del 17.12.2013 è stata inviata all'interessato per il tramite indiretto del suo legale (attraverso "PEC"): vi è quindi una notevole margine di incertezza in ordine al rispetto o meno dei dieci giorni entro cui il destinatario avrebbe dovuto ottemperare;- correlativamente, può darsi per acquisita almeno in via logica, la deduzione che non sembra(va) sussistere "alcun interesse ad ostacolare/disturbare lo svolgimento dei lavori" (cfr., ricorso).Se allora si rapporta, in termini conclusivi, il contenuto della prescrizione del 19.12.2013 di semplice ed ordinario impegno con la radicalità del suo effetto costituito dalla decadenza, non si sfugge dalla conclusione che, prima di dichiararla, occorre una tangibile interlocuzione della parte pubblica e privata circa, ripetesì, la sussistenza e le modalità di estrinsecazione di una "elementare" omissione dalle così radicali conseguenze.1.4.- Il carattere preliminare della accolta doglianza (motivo sub II) consente di assorbire le restanti e comporta, stante la sua fondatezza, l'annullamento della determinazione nr. 512/2014, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione provinciale.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.893 del 25/02/2014 - Relatore: Luigi Massimiliano Tarantino - Presidente: Carmine Volpe

Sintesi: In caso di disdetta della concessione di occupazione di suolo pubblico non sono necessarie le garanzie partecipative del procedimento.

Estratto: «4.3. Esatte queste premesse deve evidenziarsi anche la differente natura giuridica che anima le due categorie di atti. Mentre la revoca è un provvedimento discrezionale attraverso il quale l'amministrazione persegue l'interesse pubblico primario, comparando gli interessi pubblici e privati intercettati dall'azione amministrativa ed esternando le correlate ragioni, la disdetta, se adottata isolatamente, rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo, che non necessita di motivazione puntuale. In questi termini si esprime in modo condiviso la più recente giurisprudenza del giudice amministrativo e del giudice ordinario. Infatti, Cons. St., Sez. V, 13 marzo 2000, n. 1327, ha affermato che: "La revoca di una concessione di gestione di servizio pubblico, presentando caratteristiche peculiari rispetto alla figura del recesso anticipato nei contratti di durata, legate al potere eccezionalmente riconosciuto alla Pubblica amministrazione di intervenire dall'esterno nel rapporto concessorio (anche in assenza di apposita clausola convenzionale), deve essere congruamente motivata ed ancorata a rigorosi presupposti oggettivi, al contrario di ciò che è richiesto per la disdetta, la quale, essendo espressione di un diritto meramente potestativo, non richiede alcuna giustificazione, né la circostanza che una disdetta adottata per decorso del termine di durata della concessione, sia accompagnata dall'indicazione sintetica di peculiari motivi considerati dalla P.A. per determinare lo scioglimento del rapporto ne modifica la natura giuridica e la trasforma in una revoca". Nello stesso senso sulla distinzione tra revoca e disdetta e sulla possibilità per la p.a. di utilizzare quest'ultima in luogo della prima si è espressa anche Cass., Sez. Un., 11 maggio 1998, n. 4749. Nella fattispecie va, però, ribadita la natura vincolata della disdetta, che deve ineluttabilmente seguire l'esercizio della discrezionalità amministrativa e tecnica, che caratterizza la deliberazione del Consiglio Municipale n. 28 del 14 ottobre 2011 con la quale è stata approvata la scheda di dettaglio del Piano di massima occupabilità di via della Lungaretta, nonché la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 2/2011 che al punto 2 del suo deliberato stabilisce che "...le eventuali O.S.P. già concesse fino alla data di approvazione dei Piani di Massima Occupabilità si intendono concesse fino alla loro naturale scadenza da considerarsi dalla data di comunicazione del rilascio della OSP, fatta salva la possibilità di rinnovo, ed eventuale applicazione degli istituti della disdetta e della decadenza". In questo senso, non appare fondata la censura di omesso avviso di avvio del procedimento di disdetta, in quanto l'amministrazione non poteva che adottare un atto del contenuto in questione, dovendosi necessariamente attenere al rispetto delle prescrizioni contenute nel P.M.O. Risulta, infatti, "palese" come richiede l'art. 21-octies, l. n. 241/1990, senza necessità di ulteriore dimostrazione che nella fattispecie non poteva che essere adottato un atto di disdetta del contenuto in concreto posto in essere, poiché altrimenti sarebbero state eluse le prescrizioni adottate dall'amministrazione municipale con i citati atti presupposti.»

TAR SARDEGNA n.105 del 07/02/2013 - Relatore: Grazia Flaim - Presidente: Aldo Ravalli

Sintesi: L'art. 47, lett f), del Codice della Navigazione (cioè decadenza dalla concessione per "per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti") implica il previo espletamento della fase in contraddittorio sulle circostanze/inadempimenti rilevati.

Estratto: «L'Amministrazione regionale sostiene che sarebbero comunque applicabili le sanzioni previste al Codice della Navigazione artt. 47 lett. f e 54. Ma l'art. 47 lett f (cioè decadenza dalla concessione per "per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti") implica comunque il previo espletamento della fase in contraddittorio sulle circostanze/inadempimenti rilevati, posto che il successivo comma prevede espressamente che "Prima di dichiarare la decadenza, l'amministrazione fissa un termine entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni". Fase che nel caso di specie è del tutto mancata. Per quanto concerne poi l'art. 54 il C.N., per le "Occupazioni e innovazioni abusive" prevede che: "Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato." Anche sotto tale profilo dunque non è legittimo un ordine di rilascio privo della fase endoprocedimentale di contestazione.»

PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO --> CONCESSIONE DEMANIALE --> REVOCA

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.4028 del 31/07/2013 - Relatore: Diana Caminiti -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: E' illegittima la revoca se il concessionario non è stato posto in alcun modo in grado di interloquire con l'Amministrazione e, quindi, di partecipare al procedimento onde far valere le proprie ragioni e dare il proprio apporto in un'ottica collaborativa, non avendo ricevuto né la comunicazione di avvio del procedimento, né altro atto idoneo a ritenere raggiunto lo scopo al quale tende l'art. 7 della legge n. 241/1990.

Estratto: «9. E' fondata e meritevole di accoglimento anche l'ulteriore censura con la quale la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, essendo stata omessa da parte della P.A. precedente non solo la comunicazione di avvio del procedimento, ma qualsiasi comunicazione idonea a consentire al destinatario della revoca di interloquire e partecipare al relativo procedimento. 9.1. Il Collegio rammenta che le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorre annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l'interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all'apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico. Poiché l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere - in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento - neppure la totale omissione di tale formalità vizierebbe il procedimento tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, si da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta

comunicazione. (cfr. Consiglio Stato, IV, 13 giugno 2013, n. 3289; Consiglio Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 753; Consiglio Stato, IV, 8 gennaio 2013, n. 32; Consiglio Stato, III, 20 giugno 2012, n. 3595).9.2. Ebbene nel caso di specie il ricorrente non è stato posto in alcun modo in grado di interloquire con l'Amministrazione e, quindi, di partecipare al procedimento conclusosi con la revoca impugnata onde far valere le proprie ragioni e dare il proprio apporto in un'ottica collaborativa, non avendo ricevuto né la comunicazione di avvio del procedimento, né altro atto idoneo a ritenere raggiunto lo scopo al quale tende l'art. 7 della legge n. 241/1990.»

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.7726 del 30/07/2013 - Relatore: Germana Panzironi -
Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: In caso di provvedimento di cessazione dell'occupazione di suolo pubblico che costituisce mera esecuzione delle delibere comunali, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, altrimenti necessaria, non è idonea a tradursi in un vizio di legittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990.

Estratto: «Il provvedimento impugnato è da qualificare come disdetta in quanto determina il mancato rinnovo della concessione alla sua scadenza, vale a dire a decorrere dal 1° gennaio 2013, primo giorno successivo al dies ad quem della concessione (31 dicembre 2012).Il Collegio, peraltro, ritiene che detto provvedimento abbia natura provvedimento e non privatistica, in quanto adottato dall'amministrazione comunale nell'esercizio autoritativo del potere pubblico.Esso, infatti, incide su un rapporto pubblicistico, che ha la sua fonte nel provvedimento di concessione di OSP, per cui deve ritenersi ontologicamente connotato dalla stessa natura provvedimento dell'atto da cui scaturisce il rapporto.Nondimeno, trattandosi di atto vincolato in quanto adottato in mera esecuzione delle delibere di Consiglio Municipale n. 6 del 25 febbraio 2010 e n. 2 del 31 gennaio 2011, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, altrimenti necessaria, non è idonea a tradursi in un vizio di legittimità del provvedimento in quanto, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. L'indicazione della facoltà di presentare una nuova istanza di concessione OSP, inoltre, nell'ottica delineata, costituisce un'indicazione non obbligatoria, ben potendo l'amministrazione comunale limitarsi ad adottare il provvedimento di disdetta, ma, nel rispetto del canone di buona amministrazione e del principio di collaborazione tra amministratori ed amministrati, idonea ad orientare l'eventuale iniziativa dell'imprenditore che volesse aspirare ad una nuova, seppure più ridotta, concessione di suolo pubblico.Il provvedimento impugnato, in definitiva, si presenta esaurientemente motivato attraverso il richiamo alle delibere di C.M. n. 6 del 2010 e n. 2 del 2011, mentre l'attività istruttoria è stata evidentemente posta alla base degli atti generali presupposti, di cui il provvedimento individuale costituisce applicazione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1356 del 06/03/2013 - Relatore: Francesco Caringella -
Presidente: Stefano Baccarini